
A. N. G. d. P.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GIUDICI DI PACE**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GIUDICI DI PACE**

fondata nel 1994

“La giustizia al servizio dei cittadini”

www.angdp.it

**Via Teulada n. 40
00196 - Roma**



STATUTO

-
1. E' costituita l'Associazione Nazionale Giudici di Pace, con sede in Roma e sede sussidiaria a Milano.
 2. L'Associazione si propone i seguenti scopi: concorrere a definire, nel rispetto delle norme costituzionali, le funzioni e le prerogative del Giudice di pace nell'ambito dell'ordine giudiziario; tutelare il prestigio della figura del Giudice di pace e gli interessi della categoria; promuoverne l'aggiornamento professionale; formulare e sostenere proposte dirette a garantire le risorse e le strutture organizzative e logistiche indispensabili per il miglior funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace. L'Associazione è apolitica. Essa non si pone fini di lucro.
 3. E' prevista l'adesione all'Associazione di altri sodalizi di Giudici di pace. In caso di richiesta di adesione la Giunta Esecutiva nominerà una commissione tra i suoi componenti per la definizione di opportune procedure e modalità da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Centrale.
 4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni.
 5. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 6. Sono soci i Giudici di pace che ne abbiano fatto domanda. Costituisce causa di incompatibilità con l'iscrizione all'Associazione l'appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoscrizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell'elenco dei soci o che non abbia una sede pubblica o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle fonti di finanziamento. I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Sono soci onorari i giudici che ne facciano domanda. Essi partecipano e concorrono all'attività dell'Associazione e hanno diritto di voto.
 7. La qualità di socio si perde: per dimissioni; per cessazione della qualità di Giudice di pace; per esclusione per morosità; per espulsione.
 8. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo Centrale; la Giunta Esecutiva; il Presidente; il Collegio dei Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti.
 9. L'Assemblea degli iscritti è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione. Le sue decisioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti. L'Assemblea:
 - elegge i Probiviri;
 - elegge i Revisori dei Conti;
 - approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso;
 - approva il programma di massima delle iniziative sociali predisposte dal Consiglio Direttivo Centrale.L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Centrale. Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo Centrale lo ritiene necessario o quando ne fa richiesta almeno un quinto dei soci con diritto di voto.

10. L'Assemblea è convocata con avviso scritto da inviarsi a tutti i soci con diritto di voto almeno 15 giorni prima della data di convocazione. L'avviso indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea si intende regolarmente costituita all'ora stabilita quale che sia il numero dei soci presenti. Essa decide a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente statuto. Sulle proposte di modifica dello statuto sociale essa delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento delle quote associative.

11. L'Assemblea Nazionale nomina il presidente onorario tra coloro che, cessata l'attività, abbiano contribuito alla crescita ed alla affermazione dell'Associazione. **Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale (modifica aggiunta dalla Assemblea Generale del 23 e 24.03.2002).**

12. Il Consiglio Direttivo Centrale ha funzioni di indirizzo politico dell'Associazione nel rispetto delle delibere dell'Assemblea e nell'ambito delle norme statutarie. Elege tra gli associati: il Presidente; i membri della Giunta Esecutiva tra cui il Segretario; il Tesoriere. Dura in carica due anni. Determina la quota associativa e ha poteri di controllo sulle attività delle sezioni onde verificare l'omogeneità degli indirizzi assunti in sede locale.

Il Consiglio Direttivo Centrale è costituito dai Presidenti delle Sezioni Distrettuali e dai Presidenti dell'Associazione Regionale Umbra e dell'Associazione Regionale Emilia - Romagna, aderenti alla Associazione Nazionale Giudici di Pace. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione Nazionale (modifica aggiunta dall'Assemblea Nazionale del 23 e 24.03.2002).

Tutti i componenti possono farsi rappresentare dai Vicepresidenti. Il Consiglio Direttivo Centrale è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno prima e dopo l'Assemblea Nazionale o su richiesta del 50% o di un terzo dei membri della Giunta Esecutiva o dello stesso Consiglio Direttivo Centrale e delibera con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni Presidente di distretto ha diritto ad un voto. I Presidenti di distretto con un numero di iscritti superiore a cinquanta hanno diritto a due voti.

13. **La Giunta Esecutiva esercita poteri di iniziativa sul piano organizzativo e operativo e formula proposte nell'ambito delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Generale. Dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo Centrale e dell'Assemblea Generale (modifica aggiunta dall'Assemblea Generale del 23 e 24.03.2002).**

La Giunta Esecutiva è costituita da: tre Vicepresidenti; dal Segretario; dal Tesoriere; da tre Consiglieri in rappresentanza delle aree geografiche. La Giunta Esecutiva dura in carica due anni. Essa è presieduta dal Presidente Nazionale e delibera con

la presenza di metà più uno dei suoi membri e maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto. I membri decaduti, dimissionari o comunque cessati vengono sostituiti con il voto del Consiglio Direttivo Centrale con le modalità di cui all'art.10. L'incarico di membro della Giunta Esecutiva è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo Centrale.

14. Nell'ambito di ogni Distretto di Corte d'appello è costituita una Sezione dell'Associazione Nazionale. Le Sezioni Distrettuali hanno la rappresentanza dell'Associazione Nazionale in sede locale e intrattengono rapporti con le competenti autorità per tutto quanto attiene le problematiche del territorio, nonché - su delega dell'Associazione Nazionale - per l'attuazione di specifiche iniziative decise dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo Centrale. La sede della Sezione è stabilita dai soci presso il capoluogo o in altra località del Distretto. Nell'ambito della Sezione Distrettuale si costituiscono le Sezioni Circondariali. In ogni Circondario i soci eleggono un Referente Responsabile della Sezione. I Referenti costituiscono il Consiglio Direttivo della Sezione Distrettuale, nel cui seno eleggono un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere. Il Direttivo Distrettuale deve essere convocato entro quindici giorni dall'elezione dei referenti circondariali del distretto con avviso di convocazione del presidente uscente. Le assemblee delle sezioni circondariali per l'elezione del referente, ove occorra, sono presiedute da un componente del Consiglio Direttivo Centrale e sono convocate con le modalità di cui all'art. 12 dal Consiglio Direttivo Distrettuale. Tutte le cariche hanno durata biennale. La carica del Presidente di Sezione Distrettuale è incompatibile con quella di Presidente della Giunta Esecutiva.

Le sezioni godono di autonomia gestionale e finanziaria. La Sezione Distrettuale riceve dal Tesoriere dell'Associazione una percentuale delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Centrale.

Nei distretti che coincidono con la Regione la Sezione prende la denominazione "regionale". Nelle regioni con più distretti si può costituire il coordinamento regionale formato dai presidenti di ciascuna sezione distrettuale che eleggono il coordinatore regionale. Il coordinatore regionale convoca e presiede l'assemblea regionale d'intesa con le sezioni distrettuali su argomenti comuni.

15. Nei Distretti di Corte d'appello con meno di cinque circondari l'Assemblea del Distretto elegge inoltre, fra tutti gli iscritti, altri tre membri che entrano a far parte del Consiglio Direttivo Centrale.
16. All'Associazione Regionale dei Giudici di pace del Trentino Alto Adige è riconosciuta la particolare autonomia propria di tale Regione. L'Associazione aggiunge alla propria denominazione "Sezione Speciale" dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace. Detta Sezione può articolarsi in Sezioni Provinciali (Trento e Bolzano).

17. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza della stessa. In caso di sua assenza o di suo impedimento è sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di dimissioni questi ne assume le funzioni sino all'elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo Centrale appositamente convocato entro tre mesi. E' eletto a maggioranza assoluta dei membri. In caso di non raggiungimento del quorum partecipano al ballottaggio i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Dura in carica due anni ed è rieleggibile per un ulteriore biennio.
18. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, che a maggioranza eleggono il Presidente nella prima riunione. Il Collegio dei Probiviri giudica sulle violazioni dello Statuto da parte dei soci o degli altri organi statutari e adotta i relativi provvedimenti, a norma dell'art. 21 dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla regolarità delle votazioni ed è competente a decidere sugli eventuali ricorsi. Il Collegio è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.
19. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. Controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione. Redige la relazione sul bilancio consuntivo ed esprime parere su quello preventivo di spesa.
20. Il socio che non provvede a versare la quota annuale nella misura e nel termine fissato dal Consiglio Direttivo è sospeso dall'attività sociale fino all'avvenuto versamento. Se la morosità persiste per l'intero anno sociale egli è dichiarato escluso.
21. Il socio che viola il presente Statuto o che comunque si comporta in modo non conforme allo spirito associativo è soggetto, a seconda della gravità dell'infrazione, alle sanzioni della censura, della sospensione per la durata massima di un anno, o dell'espulsione dall'Associazione nei casi di eccezionale gravità. Viene sospeso cautelatamente in caso di sospensione cautelare dalle funzioni di giudice di pace.
22. Il regolamento per l'elezione degli organi statutari viene approvato dal Consiglio Direttivo Centrale.
23. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti. In tal caso l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione del fondo residuo all'Istituto di Previdenza tra i magistrati.
24. Le norme del presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dal momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

**Testo approvato a Fiuggi
dall'Assemblea Generale il 7 aprile 2000**
